

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la relazione del Sig. Sindaco Presidente;
- CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 1 del 31.03.2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie – Art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014" provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
- RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del del 30.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100";
- DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
- VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
- TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
 - non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione

amministrativa;
– previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P;

- CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
- CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 24, comma 1, T.U.S.P;
- RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, comma 2, Codice Civile, seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, Codice Civile;
- RICHIAMATO il parere espresso dal Revisore dei Conti Dott. Lamalfa Daniele, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i;
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell’area Amministrativa-economico-finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente risultato:

Presenti n. 8 - Votanti n. 8 - Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n. 0;

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Rocca Canavese alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegati “A” e “B” alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parti integranti e sostanziali e rappresentano aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione”;
2. DI DARE ATTO che la società Provana Spa alla data del 31.12.2020 risultava in liquidazione e che con nota prot. n. 3789 del 19.10.2020 il Comune di Rocca Canavese ha espresso la volontà di alienare al Comune di Leinì le azioni della società medesima;
3. DI DARE ATTO pertanto che, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, non sussistono ulteriori partecipazioni da alienare;
4. DI DARE ATTO che la società SMAT ha presentato una nota, ns, prot. 74527 del 9.11.2021, con la quale dichiara di essere esclusa dalla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 D.Lgs 175/16 poiché in base a quanto disposto dall’art. 26 comma 5 dello stesso decreto

la società ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari ed ha concluso il procedimento di quotazione in data 13.4.2017;

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato l'adozione dei successivi e conseguenti adempimenti.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2021 CON RIFERIMENTO AL 31.12.2020

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii..

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnica	Favorevole	22/12/2021	F.to:BERTINO LUCA FRANCESCO
Regolarità contabile	Favorevole	22/12/2021	F.to:LAJOLO Geom. ALESSANDRO

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : LAJOLO Geom. ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
F.to : DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/12/2021 al 08/01/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Rocca Canavese , lì 24/12/2021

Il Segretario Comunale
F.to : DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 24/12/2021

Il Segretario Comunale
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03/01/2022

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
f.to DR. LUCA FRANCESCO BERTINO